# La fase di transizione: dalla glossa al commento

- → Un periodo di passaggio per la scienza giuridica: i postaccursiani
  - Ius proprium
  - Diritto criminale
  - procedura
  - I trattati monografici (tractatus)

# La fase di transizione: dalla glossa al Commento

#### → I personaggi e le opere

- Francesco D'Accursio
- Rolandino de' Passeggeri (...1234-1300) e la scuola di notariato: *Summa artis notariae* (prima di lui, a fine Duecento, Salatiele: *Ars notariae*)
- La *summa artis notariae* rimane il formulario notarile seguito dai professionisti sino a tutto il Settecento
- Alberto da Gandino (...1280-1310...): giudice a Perugia, Firenze, Siena, Lucca e Bologna. Autore di *Quaestiones statutorum, Tractatus de maleficiis*
- Guglielmo Durante (1237-1296): Speculum iudiciale
- Dino del Mugello: *De regulis iuris* (commentando la parte conclusiva del *Liber sextus* di Bonifacio VIII )

# La fase di transizione: dalla glossa al Commento

#### **→** La scienza giuridica meridionale

- Non ci si limita allo studio del Corpus giustinianeo
- Si studia anche il "liber augustalis"
- I maestri sono figure legate alla burocrazia regia
- Marino da Caramanico (... 1285...): giudice della *Magna regia curia* di Napoli; è autore della glossa ordinaria al *Liber constitutionum*; studia il problema della "plenitudo potestatis", partendo dalla massima "rex superiorem non recognoscens in regno suo est Imperator"
- Andrea Bonello da Barletta (...1260-1271...): è autore di una "lectura" ai *Tres libri*; compone importanti glosse al *Liber constitutionum*; scrive il *De differentiis inter ius langobardorum et romanorum*

#### **→** Caratteri generali

- nella II metà del sec. XIII si avvia il tramonto della Glossa come strumento ermeneutico agganciato alle singole parole e finalizzato all'esegesi letterale dei testi giustinianei
- si passa all'analisi delle *rationes* proprie delle leggi, necessarie anche <u>per utilizzare il Diritto Romano in funzione sussidiaria rispetto agli altri ordinamenti</u> e quindi trasformarlo effettivamente in Diritto Comune
- tramite l'<u>analogia</u> (procedimento de *similibus ad similia*) si recuperano i principi teorici (le *rationes*) che governano più fattispecie
- si usa il Diritto Romano per applicare il *Ius Proprium*

#### → Presupposti culturali

- Dalla metà circa del sec. XII iniziano a rendersi disponibili traduzioni latine, dal greco e dall'arabo, dell'ultima parte dell'*Organon* di Aristotele (Analitici Secondi / *Analytica Posteriora*) da parte di Giacomo Veneto, di un certo "Giovanni" (anteriore al 1159), di Gerardo da Cremona (anteriore al 1187) e di Guglielmo di Moerbecke (circa nel 1269)
- Difficoltà a creare una soddisfacente versione latina e progressività con cui tali conoscenze si diffondono nel circuito prima delle scuole di Arti e poi di quelle giuridiche

#### **→** Presupposti culturali

- Il metodo sillogistico, già descritto e disciplinato in tutti i suoi aspetti funzionali sin dalla prima affermazione della *logica nova*, basata sulla conoscenza della prima parte dell'*Organon*, viene articolato in forme più specifiche
- ▶ il sillogismo non si applica più ai soli *verba* del testo giuridico, ma ai principi propri della scienza giuridica, ossia ai principi evidenti, incontestabili, veri e certi desunti dalle norme contenuti nei testi giustinianei (*rationes*)
- Ratio est anima legis

#### ⇒ si sviluppa un metodo di analisi articolato in diverse fasi

- divisio legis = individuazione delle parti che compongono la norma
- *expositio* = spiegazione sintetica del loro contenuto
- *positio casuum* = citazione di fattispecie concrete
- <u>collectio notabilium</u> = indicazione delle osservazioni principali che si possono formulare in relazione alla norma
- *opposiziones* (o contraria) = elencazione delle obiezioni che si possono sollevare
- quaestiones = individuazione dei problemi che possono nascere dalla norma

- → si sviluppa un metodo di analisi articolato in diverse fasi
  - ciò "che preme è la dimostrazione diretta della legittimità del principio e l'accertamento dei limiti della sua applicabilità"
  - scire leges non est earum verba tenere, set vim ac potestatem (Proemio del perduto Dictionarium iuris di Jacques de Revigny)
  - *ubi est eadem ratio, ibi est idem ius* (diritto come miniera di *rationes*)

#### ➡ La Scuola di Orléans

- 1235: Gregorio IX autorizza l'insegnamento del Diritto Romano presso la scuola di Orléans (Onorio III lo aveva proibito a Parigi nel 1219)
- ▶ a Parigi sembra prevalere il timore che i chierici, attirati dallo studio del diritto civile, trascurassero quegli studi teologici di cui Parigi era il centro più rinomato
- ▶ a Orléans, sede di una scuola ecclesiastica già affermata nell'insegnamento delle Arti e della Logica, dopo il 1235 giungono maestri formatisi a Bologna come Guido de Cumis (allievo di Iacopo Balduini) e Pietro Peregrossi (allievo di Odofredo)

- → 1219: Onorio III su ispirazione di Filippo Augusto vieta lo studio del diritto a Parigi
- → 1235: Gregorio IX dichiara che lo studio del diritto è tollerato a Orléans
- → Jacques de Revigny (...-1296), Pierre de Belleperche (...-1308)
- → analisi particolarmente approfondite
- → si usano i canoni interpretativi della scolastica tomistica
- → insegnamento prevalentemente teorico (*distinctiones*)
- → si presuppone che il corpus giustinaneo sia privo di lacune: uso dell'argumentum a fortiori
- → arti liberali e erudizione (Revigny: *Dictionarium iuris*)
- → una scuola per il clero (alta giustizia e alta amministrazione)

#### **→** Jacques de Revigny

- Di condizione ecclesiastica, insegna a Orléans tra 1260 e 1280, diviene poi vescovo di Verdun nel 1289 e muore nel 1296 a Ferentino nel corso di un viaggio verso Roma
- Inaugura una <u>nuova tecnica di interpretazione dei testi giustinianei</u>: si sottopone il dettano normativo a una approfondita analisi per chiarirne l'intima *ratio*, la ragion d'essere (i *principia propria*) del precetto legislativo, da utilizzare poi come premessa di ogni ulteriore sillogismo dimostrativo volto a consentire l'applicazione di quei *principia* alla concreta vita giuridica

#### **→** Jacques de Revigny

- Lecturae su Codice, Istituzioni, sulle 3 parti del Digesto e sull' Authenticum
- Repetitiones: lezioni tenute al di fuori dell'orario didattico normale destinate ad approfondire l'esegesi di leggi o parti di speciale rilievo (sembra tenute settimanalmente)
- Quaestiones: sia disputate che non e anche di materia feudale

#### **→** Jacques de Revigny

- La ricerca dei *principia propria* della scienza giuridica è alla base di un'opera assai originale e <u>innovativa</u> rispetto ai generi letterari tipici delle scuole di diritto: il *Dictionarium iuris* o *Alphabetum* = enciclopedia di lemmi giuridici, di cui si offre una sintetica ed esauriente definizione (non si è conservato l'originale, ma una edizione rielaborata nota attraverso alcuni manoscritti)
- ci si orienta a individuare ed enunciare una serie di definizioni adatte a descrivere i concetti giuridici fondamentali, elencati in forma di vocaboli ordinati alfabeticamente e di facile consultazione

- → Pierre de Belleperche (1250 ca-1308)
  - allievo di Jacques de Revigny
  - consigliere del re di Francia Filippo il Bello; vescovo di Auxerre dopo il 1306;
     cancelliere di Francia
  - lecturae, repetitiones
  - *quaestiones* nella forma di *distinctiones*: strumento usato per classificare le fattispecie riconducibili a un *genus* legislativo

#### metodo dei Commentatori

- Dalla lettura diretta dei testi legislativi basata sull'interpretazione dei *verba* e sull'esame della formulazione letterale delle norme (secondo il metodo dei Glossatori)
- ▶ si passa all'esposizione dei *principia* che la scienza giuridica trae dalle fonti, all'individuazione del *sensus* normativo dei precetti giustinianei, e quindi alla definizione della sua peculiare sostanza razionale e alla sua estensione a fattispecie non contemplate nei testi

#### → Il metodo dei "commentatori"

- Vi è continuità col metodo dei glossatori
- scomposizione del dettato normativo
- attenzione per le esigenze della pratica
- inquadramento logico-sistematico
- sono commenti di vasta portata, su tutto il Corpus iuris civilis


- → Cino (Sighibuldi) da Pistoia (1270 ca.-1336/37)
  - allievo di Dino del Mugello e di Lambertino Ramponi
  - studi in Francia (?), insegna a Siena, Pistoia e Perugia (dal 1326)
  - ascolta una repetitio bolognese di Pierre de Belleperche
  - contemporaneo di Dante e poeta, in relazione con lo stesso Dante e con Guido Cavalcanti
  - compone una imponente *Lectura* (o Commentario) *super Codice*, databile al 1312-14, seguita dalle *Additiones* sempre al Codice e quindi una incompiuta *Lectura* sul *Digestum vetus*, una raccolta di *Quaestiones* e pure di *Consilia*

- → Cino (Sighibuldi) da Pistoia (1270 ca.-1336/37)
  - È allievo di Dino del Mugello
  - In Accursio rileva vi sono delle ripetizioni
  - Il diritto satutario; le Quaestiones; i modi arguendi
  - 1312-1314: *Lectura super codice*
  - 5 punti: "primo dividam, secundum ponam casum, tertio colligam, quartum opponam, quinto queram"

- → Cino (Sighibuldi) da Pistoia (1270 ca.-1336/37)
  - grande tecnico dell'argomentazione giuridica, ma mostra <u>una forte avversione</u> <u>per lo ius proprium</u>, che vede come un prodotto fortemente iniquo e soprattutto come un diritto accidentale e occasionale, e perciò assai mutevole, mentre il *ius commune* è il diritto per eccellenza, e quindi <u>perfettamente stabile</u>
    - → è pertanto il diritto "principale", mentre il *ius proprium* è soltanto un diritto accessorio

#### → Gli autori

- Bartolo da Sassoferrato (1313-1357): Commentaria a tutto il Corpus i. c., trattati (De tyranno), consilia
- Baldo degli Ubaldi (1327?-1400): è civilista, feudista e canonista; è autore di miglialia di consilia
- Nicolò Tedeschi -"il Panormitano" (...-1453): lecturae a Liber extra, Liber Sextus, Clementine



#### **⇒** Bartolo da Sassoferrato (1313/14 - 1357)

- allievo a Perugia di Cino da Pistoia (1328), a Bologna di Iacopo Bottrigari
- baccelliere (1333), dottore (1334); ambasciatore e consigliere dell'imperatore Carlo IV di Boemia
- assessore a Todi, avvocato generale a Macerata, assessore a Pisa (1339); a Pisa inizia a insegnare passando poi a Perugia nel 1342
- amplissima produzione / falsificazioni
- Commentari alle 3 parti del Digesto, al Codice e alle Novelle
- ampia serie di trattati su temi molto particolari: su due costituzioni di Enrico VI (*Ad reprimendum*; *Qui sint rebelles*), sulla tirannide, sul bando, la rappresaglia, l'ordinamento cittadino, sui guelfi e ghibellini, sul regime delle acque ecc.
  - → forte sensibilità civile in epoca di passaggio da Comuni a Signorie

#### **⇒** Bartolo da Sassoferrato (1313/14 - 1357)

- scrive pure un *Tractatus de insigniis et armis* sul linguaggio figurato dell'araldica, come espressione peculiare dell'aristocrazia
  - → a Bartolo l'imperatore Carlo IV concede un'Arma (uno scudo araldico) con un leone, che nei secoli precedenti sarebbe stata riservata unicamente ai grandi feudatari
- quaestiones disputatae
- centinaia di Consilia
- enorme successo / auctoritas normativa
- a differenza di Cino da Pistoia, rivaluta profondamente il ruolo del *ius commune* nel senso di un 'sole' vivificante la molteplicità degli *iura propria* terreni: si usa il *ius commune* per applicare il *ius proprium*

#### **→** Baldo degli Ubaldi (1327-1400)

- allievo di Bartolo a Perugia, va poi a insegnare anche a Pisa, Firenze, Padova e quindi per 10 anni a Pavia, ove muore nell'anno 1400
- ambascerie e rapporti con Gregorio XI e Urbano VI, che promuove il ritorno della sede papale a Roma nel 1378
- Lecturae sul Digesto, sul Codice e sui Libri Feudorum
- commento alla Pace di Costanza
- in tarda età si dedica anche al diritto canonico con commenti al *Liber Extra*, al *Liber Sextus* e alle Clementine
- grande e famoso consiliatore

#### → altri commentatori famosi:

- <u>Iacopo Belvisi</u> (1270-1335), consigliere di Carlo II d'Angiò, autore di commenti sull'*Authenticum* e sui *Libri Feudorum*, di un trattato di pratica criminale e di un altro sul tema canonistico della scomunica
- <u>Alberico da Rosate</u> († 1354), autore di commentari al Digesto e al Codice e pure di un *Dictionarium iuris* di larghissima diffusione
- Angelo degli Ubaldi, fratello di Baldo

#### **⇒** altri commentatori famosi:

- <u>Bartolomeo da Saliceto</u> († 1412), autore soprattutto di un vasto e famoso commentario al Codice
- <u>Paolo di Castro</u> (...1394-1441...)
- <u>Alessandro Tartagni</u> (1424-1477), che sviluppa interessi sia civilistici che canonistici
- <u>Luca da Penne</u> (...1343-1382...): il suo commento ai *Tres Libri* considera le norme ivi riunite come diritto vigente ed elabora sulla loro base una approfondita teoria della potestà monarchica

#### **⇒** altri commentatori famosi:

- <u>Giovanni d'Andrea</u> (1270 ca-1348): canonista di valore, autore soprattutto della Glossa ordinaria al *Liber Sextus*
- Niccolò Tedeschi (sec. XV), canonista, divenuto anche vescovo di Palermo
- il cardinale <u>Francesco Zabarella</u> (1335-1417), cardinale, autore di un vasto commento alle Decretali e di una *Lectura super Clementinis*

- → Gli esiti della scuola dei commentatori
  - Mos italicus iura docendi
  - Mos gallicus iura docendi

### La maturità del diritto comune

#### **→** Il Quattrocento

- consilia, practicae, quaestiones
- La progressiva decadenza dell'insegnamento universitario
- Argumentum ab auctoritate
- Organi giudiziari e decisiones
- Opinio communis

### La maturità del diritto comune

#### → i Consilia

- consilium sapientis vero e proprio (o ad veritatem) = perizia legale, normalmente vincolante e prevista dagli statuti, data da un giureconsulto su richiesta del giudice, adottata d'ufficio o su richiesta di una parte
- consilium richiesto da una parte in aggiunta alla difesa legale, sopra un punctum decisivo per la soluzione della lite giudiziaria
- *consilium* meglio definibile come allegazione, elaborato dall'avvocato di parte nel corso del procedimento


### La maturità del diritto comune

#### → i Consilia

- consilium richiesto da un ufficio o da un soggetto singolo che vuole conoscere i confini della legittimità entro cui muoversi o configurato come parere legale in vista di un suo utilizzo pratico
- *consilium* non collegato all'attività di un organo giudicante, in genere astratto dallo specifico caso per il quale fu dato, prodotto quale contributo all'elaborazione dottrinale o come saggio di discussione e rielaborazione critica di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali

- → Dalla seconda metà del Duecento l'Europa occidentale è accomunata dall'appartenenza al sistema di diritto comune, quale relazione tra il diritto universale e i diritti articolari. Questa relazione, ovviamente, muta con il trascorrere del tempo e i cambiamenti dei rapporti istituzionali tra i vari poteri.
- → Per diritto comune si intende il complesso delle normative romano-giustinianee (corpus iuris civilis) e canoniche (corpus iuris canonici) vigenti ratione imperii nei territori appartenuti al Sacro Romano Impero e, per la loro autorevolezza, imperio rationis nei territori (come la Francia) che erano ormai sganciati dall'Impero germanico

- Il "rinascimento medievale"
- Nuove strutture istituzionali
- Nuove norme di condotta
- Rinascita delle città



- Evoluzione delle strutture assembleari
- La città si stratifica: magnati, "cives mediani", popolo

- → il **sistema di diritto comune**, che caratterizza gli ordinamenti giuridici europei fino a tutto il XVIII secolo, opera contemporaneamente su due diversi livelli:
  - 1. il livello delle fonti in senso non tecnico del diritto: dai comuni alle signorie ai regna, la gerarchia delle fonti utilizzava il diritto comune come elemento di integrazione rispetto alle fonti del diritto positivo locale (statuti, consuetudini, legislazioni signorili e monarchiche, giurisprudenza). Col tempo aumenta tuttavia il grado di sussidiarietà del diritto comune e si assiste a una sua progressiva emarginazione
  - 2. **il livello dell'interpretazione dottrinale**: i concetti, le figure, gli istituti del diritto comune costituivano l'unico e unitario sistema dogmatico di riferimento per gli interpreti e i legislatori europei

- → questa sostanziale uniformità di matrice romanistica consente di parlare di un'Europa del diritto comune
- → tra i secc. XIII e XIV si va quindi verso la maturazione dell'*Utrumque Ius*, dal momento che sia il Diritto Civile sia quello Canonico si propongono come diritti comuni per l'intero orbe cristiano

- → tale sistema, tuttavia, <u>NON può essere considerato unicamente come diritto</u>
  <u>positivo</u>, ossia come complesso di sole norme applicate in via integrativa in base a
  più o meno esplicite forme di graduazione delle fonti del diritto, nel silenzio delle
  normative locali e delle consuetudini (sia comunali cittadine che territoriali per i
  principati e i regni in via di formazione durante il Basso Medioevo)
- → ma deve essere considerato come <u>un ricco e composito bagaglio culturale</u> di cui migliaia di giovani nel Medioevo sono andati alla ricerca, affrontando viaggi, trasferimenti in altre città e costi assai elevati per procurarsi una cultura che fosse realmente spendibile, e non da mettere da parte una volta che, tornati ai rispettivi paesi, si fossero dedicati soltanto all'uso e all'applicazione del ius proprium locale

Scansione cronologica del rapporto Ius Commune / Ius Proprium:

#### II metà sec. XIII-fine sec. XV

età del DC quale <u>diritto della monarchia universale del medioevo</u>, caratterizzata dall'integrazione, anche per via dottrinaria, tra DC, che detta le norma generale del sistema giuridico, e i diritti particolari

#### secc. XVI-XVIII

età del DC quale <u>diritto di ciascuna unità politica principesca</u>, ove ogni Stato accoglie il DC nel ruolo subordinato di diritto sussidiario rispetto a quello del principe

→ il concetto e soprattutto la concreta applicazione del DC assumono un <u>valore</u> relativo, in base al rapporto effettivo che si stabilisce verso gli ordinamenti particolari

### **→** Ius commune - ius proprium

"Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur"

Lex "Omnes populi", in D.1.1.9 (da Gaio)

- → Il "particolarismo giuridico"
  - È espressione utilizzata in area continentale
  - Tarello: "mancanza di unitarietà e coerenza dell'insieme delle leggi vigenti in una data sfera spazio-temporale"
  - Il fenomeno consiste nel confronto dialettico tra *ius proprium* (comprende fenomeni diversi: i regimi di legge personale, il diritto feudale, il diritto regio, i fori privilegiati, le consuetudini locali, gli statuti...)
  - ...e *ius commune* (diritto romano giustinianeo, analisi dei giuristi medievali [*interpretatio*] che poi si articola sempre più in *communis opinio*)

- ⇒ sec. XIV: apice del 'sistema' del Diritto Comune
  - piena articolazione tra i diritti locali e la teoria generale sviluppata sul diritto romano e canonico, con interpretazione dei primi alla luce di quest'ultima
  - con i Commentatori si raggiunge un alto grado di approfondimento della dottrina giuridica, esaminando i testi in profondità per giungere alla *ratio* della norma, così che la definizione dei principi, delle categorie e degli istituti acquista un rigore teorico, una precisione scientifica e una ampiezza di articolazione fino ad allora sconosciute

- ⇒ sec. XIV: apice del 'sistema' del Diritto Comune
  - "ceto" dei giuristi si consolida con caratteri fortemente omogenei a livello europeo, riconoscendosi in una dottrina e in un linguaggio comune
  - ciò favorisce un processo di <u>integrazione 'orizzontale'</u> delle élites
     → 'spazio' del ceto dei giuristi senza confini geografici o politici
  - ma anche un processo di <u>integrazione 'verticale'</u> di questa élite con i vertici degli ordinamenti universali e locali: papa, imperatore, re, duchi, principi a livello europeo
    - → oltre all'attività didattica e alla produzione dottrinaria essi forniscono pareri, lettere scritte, assistenza tecnico-legale specializzata

### concetto di Umanesimo

- con il termine di "umanesimo" si viene a indicare un grande processo di trasformazione della cultura occidentale, che prende avvio in Italia tra fine sec. XIV inizi XV e si allarga a dominare tutta la vita intellettuale a livello europeo
- tale processo punta alla formazione dell'uomo "completo" tramite lo studio delle *humanae litterae* e la conoscenza dei grandi monumenti letterari, filosofici e artistici delle civiltà classiche
- gli intellettuali trovano nel culto e nella pratica delle lettere il solido fondamento di una nuova concezione dell'uomo e del mondo
- l'uomo è pensato come misura di tutte le cose, come "microcosmo" e come sintesi e chiave dell'universo, ugualmente partecipe dell'eccelsa ragione divina e della natura terrena
  - → si sviluppa il gusto dell'analisi critica estesa a tutti i campi della conoscenza umana

#### ⇒ concetto di Umanesimo

- tra i secoli XIV e XV maturano nuovi interessi letterari, filologici e pedagogici basati sullo studio dei classici antichi da parte degli intellettuali del tempo
- gli *studia humanitatis* denotano l'educazione a base letteraria e filosofica tesa alla formazione completa dell'uomo
- il termine di "umanista" entra in uso alla fine del '400 per qualificare docenti e maestri di discipline letterarie (a partire dal latino e dal greco)
- il termine di "umanesimo" si inizia a usare dagli inizi del sec. XIX a partire dall'area di cultura tedesca per valorizzare gli studi classici in contrapposizione a quelli scientifici nell'istruzione secondaria

#### ⇒ concetto di Umanesimo

- ritorno alle arti liberali (grammatica, contro la dialettica )
- difficoltà di penetrazione dell'Umanesimo nelle università e nell'ambiente dei giuristi (Dante, Petrarca, e poi Poliziano)
- Poliziano (1454-1494): filologia umanistica ed edizione critica del Digesto (valore culturale; rischi per le costruzioni della dottrina giuridica)
- interpreti medievali: non storicizzano il diritto romano, e dunque la loro giurisprudenza è "barbara" perché forza la storia

#### ⇒ concetto di Umanesimo

- si opera un forte recupero dell'antichità classica in opposizione alla "cesura" costituita dal "barbaro" Medioevo (una *media aetas* incuneata tra l'antichità e il tempo presente) e in uno spirito di pratica conciliazione con i valori del cristianesimo
- si leggono i testi classici comprendendo di avere una grande distanza da colmare e di dovere definire e rispettare una precisa prospettiva storica
  - → non si imita la cultura antica, ma la si recupera con consapevolezza critica e come fonte e modello di ispirazione
- strumento privilegiato è la <u>filologia</u> = "amore per il ragionamento" e la discussione (Platone)
  - → si identifica nella disciplina che, attraverso la critica del testo, si propone di riprodurre o ricostituire e interpretare correttamente testi e documenti letterari

### → grandi "cesure" rispetto al Medioevo

- 1453: conquista di Costantinopoli, ultimo residuo dell'antico impero, da parte di Maometto II
  - → affluiscono in Occidente dotti e letterati che recano nuovi manoscritti e rinnovano la conoscenza della lingua e delle opere della cultura greca (dopo un primo recupero avvenuto già dal XII secolo)
- 1453: termina la Guerra dei 100 anni (1339-1453)
  - → Francia e Inghilterra si definiscono pienamente come stati nazionali (e alla fine del secolo XV anche la Spagna)
- 1487: il portoghese Bartolomeo Diaz supera la punta meridionale dell'Africa (Capo di Buona Speranza)

- ⇒ grandi "cesure" rispetto al Medioevo
  - 1492: scoperta delle Indie orientali/America
    - → conseguenze economiche, politiche, sociali
  - 1492: Isabella di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona occupano il Regno di Granada e completano la 'reconquista' eliminando la residua presenza araba (ed ebraica) dalla Spagna
  - 1498: Vasco de Gama apre la via marittima per le Indie completando la circumnavigazione dell'Africa
    - → si sposta l'asse degli interessi europei e mutano i tradizionali rapporti di forza tra le grandi potenze

### ⇒ grandi "cesure" rispetto al Medioevo

- 1517: Martin Lutero affigge le sue 95 tesi alla porta del Duomo di Wittemberg → anche tramite altri manifesti redatti negli anni successivi si contestano diversi atteggiamenti della chiesa romana:
  - <u>l'esoso commercio delle indulgenze</u>, originato dalle forti richieste di denaro per finanziare la fabbrica di S. Pietro
  - <u>il primato sacerdotale</u> (ogni cristiano è di stato sacerdotale)
  - <u>il primato dei sacramenti</u>: si riconoscono soltanto quelli di effettiva tradizione evangelica (battesimo, eucaristia)
  - il primato ecclesiastico nel governo della morale individuale: si esalta la responsabilità autonoma dell'individuo e la priorità della fede come strumento di salvezza → la salvezza non si ottiene grazie alle buone opere, ma per esclusivo intervento della grazia divina
- Lutero traduce dall'originale greco il Nuovo e l'Antico testamento, creando una nuova Bibbia che diventa il monumento spirituale e culturale della Riforma e il primo capolavoro della tradizione letteraria tedesca

### → grandi "cesure" rispetto al Medioevo

- Più in generale:
- dal '300 si diffonde l'uso della polvere pirica per le armi da fuoco, la costruzione di artiglierie e l'impiego di truppe mercenarie
- 1455 ca: Gutemberg inventa la stampa a caratteri mobili in metallo (Bibbia "delle 42 linee")
- 1543: nel suo *De revolutionibis orbium celestium* Nicolò Copernico enuncia la teoria eliocentrica del sistema solare (poi sviluppata da Tycho Brahe e da Giovanni Keplero)

#### **→** Francesco Petrarca

- prospettiva umanistica: il *Corpus Iuris* è una testimonianza dell'antichità al pari di altre opere letterarie, di un testo di Tito Livio o di Cicerone, e come tale deve essere studiato, con gli strumenti della filologia e della storia
- "La maggior parte dei nostri legisti, poco o nulla curando il conoscersi delle ragioni del diritto e dei primi padri della giurisprudenza, né ad altro fine mirando che a trar guadagno dal suo mestiere, stassi contenta ad apparare quello che dei contratti, dei giudizi, dei testamenti nella legge sta scritto, e non pensa che il conoscersi delle arti, e i primordi e gli autori è di aiuto grandissimo all'uso pratico delle medesime" (Epist. fam., XX/IV)

### → Lorenzo Valla (Roma, 1405 ca - 1457)

- poco dopo il 1430 diventa docente di Retorica nello Studio di Pavia
- 1433: libello polemico contro il *De insignis et armis* di Bartolo
  - → si contesta l'uso di un latino "barbaro" da parte dei giuristi medievali contrapponendolo alla corretta e autentica lingua latina
  - → analisi dei testi dottrinari condotta in base alla disamina linguistica dei termini, per criticare gli arbitrii di espressioni che prescindono dall'uso corretto e quindi dall'originario e specifico significato storico e filologico
- violenta reazione del mondo accademico pavese, che induce Valla ad abbandonare la città

- **→** Lorenzo Valla (Roma, 1405 ca 1457)
  - 1440: per appoggiare Alfonso d'Aragona nella controversia con il papa per l'investitura del regno di Napoli, Valla scrive la *De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio* 
    - → già Nicolò Cusano (1401-1464) aveva scoperto la falsità del documento, ma Valla svolge le sue tesi con forte spregiudicatezza, dando al testo la forma di una libera declamazione oratoria e ricorrendo a ogni possibile argomento storico, giuridico, religioso, politico e filologico-linguistico per farne meglio risaltare la falsità e l'inverosimiglianza e per mettere in rilievo l'avidità di dominio dei pontefici

- si capovolge il ruolo del diritto: per secoli, da Irnerio e Graziano, è stato pensato come un diritto unico e universale → ci si accorge che tanta parte dell'umanità non lo conosce
- si modifica l'autorità del *ius commune*: alla pretesa certezza, universalità ed eternità si sostituisce una prospettiva <u>storica</u> condizionata dalla variabilità e dall'incertezza: non costituisce più un diritto esclusivo e perciò destinato a essere sempre attualizzato
- prendono vigore gli *iura propria* territoriali, di regni e principati, che puntano a diventare diritti generali e comuni rispetto alla varietà delle consuetudini e degli statuti locali
- mentre il *ius commune* diviene un diritto residuale oppure un diritto da valutare sul piano culturale per quanto storicamente ha elaborato e incorporato della ragione umana

### → presupposti filosofici

- → indirizzo "modernista" rispetto alla Scolastica legata al complesso della dottrina aristotelica
  - Ruggero Bacone (1214-94) sostiene l'esame critico dei maestri (a partire da Aristotele) alla cui indiscussa autorità si richiama la tradizione per privilegiare lo studio della natura basato sull'osservazione e l'esperienza
- Giovanni Duns Scoto († 1308), francescano e maestro di teologia a Oxford, afferma il primato delle volontà dell'intelletto ponendo una netta separazione tra teologia e attività filosofico-scientifica, cui assegna un ambito autonomo

- → presupposti filosofici
  - <u>Gugliemo di Ockham</u> (1290-1349 ca), allievo di Duns Scoto, rivendica una netta separazione tra verità di fede, non fondate sulla ragione, e il sapere fondato sulla conoscenza diretta
    - → si valorizza una prospettiva empirista, ove la conoscenza è "raggiunta attraverso la percezione intuitiva dei singoli dati dell'esperienza, da cui possono derivare verità 'probabili' che, anche se dotate di certezza scientifica, non sono desumibili da premesse necessarie e autoevidenti né sono suscettibili di rigorosa dimostrazione sillogistica"

#### ⇒ effetti sul Diritto Romano

- si contesta la centralità e la priorità del *Corpus Iuris Civilis* privilegiando una impostazione critica verso la scienza giuridica precedente
- il *Corpus Iuris Civilis* non è più oggetto di incondizionata venerazione, non è più considerato portatore di una intangibile verità quasi divina, ma è valutato come un prodotto "umano"
- si punta a conoscere i testi giustinianei nella loro forma originaria recuperandone i codici manoscritti:
  - → si valorizza la *littera Florentina* (trasferita a Firenze dal 1406), supponendo anche che fosse un originale giustinianeo inviato in Italia dallo stesso imperatore

### → effetti sul Diritto Romano

- Angelo Poliziano (1454-94) collaziona (cioè confronta) il Digesto della Vulgata con la littera Florentina
  - → immagina un apparato critico-filologico al *Corpus Iuris* e adombra quasi<u>il</u> progetto di una edizione critica del Digesto, che tuttavia avrebbe messo in crisi le opinioni dei commentatori, basate su catene di *argumenta ab auctoritate*, e la certezza della Glossa, fondata sull'esegesi di parole non più esistenti nel testo normativo corretto
- anche Ludovico Bolognini (1446-1508) si interessa alla filologia del Digesto, ma per un uso soprattutto di erudizione a livello didattico

**→** Le polemiche umanistiche in campo giuridico

### I: contro gli interpreti medievali

- Glossatori e "bartolisti": imperizia, superficialità, mancanza di cultura letteraria, poca o erronea intelligenza dei testi
- Petrarca: insiste sull'ignoranza storica e letteraria dei giuristi del suo tempo
- Antitribonianesimo

- → Lorenzo Valla 1433: *libellum* contro il confronto tra Bartolo e Cicerone polemica contro Giustiniano (lo snaturamento della tradizione giuridica classica) e contro i giuristi medievali (non conoscevano il latino); propone di correggere il *Decretum* di Giustiniano
- → Maffeo Vegio 1433: *De verborum significatione* (illustrazione del corretto significato dei termini della giurisprudenza antica) polemica contro Triboniano
- **→** Angelo Poliziano

Apprezzamento per Accursio, critica verso i giuristi contemporanei che usano una tecnica anacronistica

**→** Le polemiche umanistiche in campo giuridico

II: contro gli autori della compilazione giustinianea

- → François Hottman- *Antitribonianus*: inutilità del diritto romano giustinianeo
  - sia con riguardo al diritto pubblico (siamo nel Regnum Franciae)
  - sia con riguardo al diritto privato (al nord si applicano le *coutumes*, al sud il diritto romano teodosiano)

... e poi: i difetti tecnici della compilazione, gli "emblemata Triboniani"

Ma già prima Valla e Vegio

- **→** Umanisti e diritto romano: l'inizio della sua storicizzazione
- Interpreti medievali:agganciare il testo al presente
- Umanisti: collocare il testo giuridico romano nella storia
- Trattazione organica della storia degli istituti di diritto romano;
- Uso del metodo filologico (Maffeo Vegio: De *verborum significatione*; Lorenzo Valla: *Elegantia latinae linguae*)

- **→** Umanisti e ricerche sul diritto pubblico romano
- Le prime ricerche degli umanisti in questo settore sono indirizzate alla Roma repubblicana: esigenze comparative e creativo-imitative...
- quindi una vera e propria storiografia umanistica si sviluppa piuttosto sulla Roma imperiale

- **→** due indirizzi dottrinali: mos gallicus / mos italicus
- 1. mos gallicus iura docendi (diritto storico)
  - in Francia si punta a valorizzare un diritto "nazionale" sul duplice livello dei diritti particolari (cittadino/signorile regio) assegnando al diritto regio la funzione di diritto generale rispetto ai diritti locali a base consuetudinaria e statutaria
  - si studia il diritto romano con una migliore conoscenza della storia, della lingua greca e anche di quella latina

- **→** due indirizzi dottrinali: mos gallicus / mos italicus
- 1. mos gallicus iura docendi (diritto storico)
  - maturano alcuni indirizzi preminenti:
  - a) discredito verso i testi giustinianei:
    - <u>François Hotman</u> (1524-90): scrive l'*Antitribonianus*, teso a evidenziare tutte le mancanze, lacune ed errori dei compilatori bizantini; ma viziato anche, come calvinista, da una forte impostazione anticattolica che lo porta a coinvolgere Impero e diritto romano nella sua ostilità alla Chiesa e alle sue tradizioni

- b) <u>nuova sistematica dei testi giustinianei</u>: tematiche e istituti sono distribuiti in modo disordinato e contraddittorio; occorre un nuovo ordine in funzione di un chiaro legame logico e sistematico:
  - <u>Guillaume Budé</u> (1467-1540): non è un giurista, ma riveste importanti incarichi pubblici, è inoltre grecista e bibliofilo; scrive le *Adnotationes in quattuor et viginti Pandectarum libros* (1508), ove privilegia un commento filologico. È influenzato da Valla e Poliziano: restituzione del testo e chiarimento del significato dei termini ed espressioni trascurati dalla scienza giuridica medievale
  - <u>Charles Dumoulin</u> (1500-66): redige un monumentale commento alle Consuetudini di Parigi promuovendone la funzione unificante rispetto alla formazione di <u>un diritto nazionale</u>: è l'espressione autentica dello spirito nazionale francese, "caput omnium huius Regni Francie et totius etiam Belgicae Galliae consuetudinum" (scrive anche una *Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciae*)

- <u>François Connan</u>, 1508-51; <u>André Tiraqueau</u>, 1488-1558; <u>François Le</u> <u>Douaren</u>, 1509-59; <u>Hugues Doneau</u>, 1527-91
- Ulrich Zasius: Lucubrationes (1518) più conservatore: ritorno alla purezza delle fonti originarie, ma senza rifiutare tutta la tradizione medieva
- b) <u>indirizzo filologico</u>: ci si accosta al diritto romano senza rifiuti preconcetti, lo si approfondisce grazie al confronto con altri testi e manoscritti e lo si valorizza come un grande monumento del passato
  - <u>Jacques Cujas</u> (1522-90): insegna a Bourges dopo Alciato, brilla per la grande erudizione storica e la sottigliezza della sua analisi critica ai testi giustinianei (*Observationes et emendationes*; *Commentaria* al Codice e al Digesto)
  - noto il suo giudizio sui Commentatori: "verbosi in re facili, in difficili muti, in angusta diffusi"

- si considera "fondatore" del *mos gallicus* (detto anche "scuola umanistica o "culta" del diritto)
- si laurea a Ferrara nel 1516 e si dedica alla professione di avvocato
- tra 1518 e '21 viene chiamato a ricoprire una cattedra di diritto ad Avignone e poi passa a Bourges nel 1529-33
- migliore equilibrio tra filologia erudita e scienza del diritto, tra rifiuto delle degenerazioni della tradizione dei commentatori (inflazione della giurisprudenza consulente, causa anche la diffusione per mezzo della stampa) e un integralismo umanistico teso a recuperare la presunta "purezza" del testo normativo

- 1514: Annotationes in tres posteriores Codicis Justiniani libros
- 1516: dopo aver studiato a Pavia e Bologna si laurea a Ferrara e inizia a fare l'avvocato
- 1517: Annotationes in Tacitum
- 1518: *Paradoxa* (soluzioni giuridiche originali), *Dispunctiones* (testi giuridici greci del *Corpus iuris* che sono stati espunti) *Praetermissa* senso esatto di alcune parole ed espressioni usate dai giureconsulti)
- 1518-1521: è chiamato ad insegnare ad Avignone

- 1522-1527: fa l'avvocato a Milano
- 1527-1529: di nuovo ad Avignone
- 1529: è chiamato ad insegnare a Bourges (ne seguono le lezioni Francesco I, G. Calvino e i giuristi François Connan e François Duaren)
- 1531 (ma l'opera è già incominciata nel '20): *De verborum significatione* (un trattato, più il commento a D.50, 16: principi e regole nel campo dell'interpretazione in generale, e del contratto e del testamento in particolare)
- 1531: *Emblemata*: soggetti allegorici e simboli
- 1533: torna in Italia e insegna a Pavia, Bologna, Ferrara

- per la sua polemica verso gli eccessi della tradizione consiliare si attira le ostilità di altri giuristi (celebre la polemica con Tiberio Deciani, 1509-82)
- opera approfondite analisi dei passi greci del Digesto e annotazioni storicofilologiche sul Codice
- applica l'erudizione storico-filologica a problemi tecnico-giuridici (Commentaria ad Pandectas, Paradoxa, Emblemata, De re militari)

- 2. mos italicus iura docendi (diritto pratico)
  - prime espressioni di umanesimo giuridico: Ludovico Bolognini (Bologna, 1446-1508), Felino Sandei (Lucca, 1444-1503), Lelio Torelli (Fano, 1489-1576), Mariano Sozzini (Siena, 1397-1467)
  - in Italia la scienza giuridica rimane vincolata alla tradizione del bartolismo e nella sua evoluzione lungo il sec. XVI non si mostra sensibile, in misura significativa, ai forti richiami della cultura umanistica radicata nella filologia e nella storia
  - la tradizione dello studio del diritto romano interpretato come diritto vivo e applicabile si trasforma in un ponte che collega il Medioevo alle epoche successive, che permette alla scienza del diritto nata in Italia nel sec. XII di continuare a proiettare la sua influenza a livello europeo sino all'età dei Codici e anche oltre

### **➡** Istituzione delle Rote

- "antico regime": periodo delle rote e delle *decisiones*
- Lotta fra Spagna e Francia...
- ...combattuta prevalentemente in Italia
- dalla fine del '400 predominio della Francia ma...
- prevale alla fine Carlo V di Asburgo (di Spagna)
- 1530: Carlo V scende in Italia per l'incoronazione imperiale a Bologna
- modelli sociali e istituzionali di realtà locali quali Genova, Lucca, Firenze, Siena



- → Crisi della giustizia ed esigenze di riforma
  - ingerenze esterne nell'attività giurisdizionale
  - ricorso a tribunali esterni allo specifico ordinamento statuale
  - sovrapposizione di competenze
  - lentezza dei processi e indefinite possibilità di appello
  - difficoltà nel reclutamento di personale qualificato

- **→** divisione tra fazioni
- mancato controllo del dominio
- → necessità di dare un'immagine positiva della propria amministrazione della giustizia
- → amministrazione della giustizia come parametro fondamentale nella teoria politica

→ L'istituzione dei grandi tribunali, tribunali centrali, rote

I modelli sono due:

- quello derivante dalla *curia regis* organizzazione del potere di tipo discendente (origini romane, o germaniche, bizantine, carolinge, normanne), a carattere principesco
- quello costituito da una evoluzione del, e sovraimposizione al, modello podestarile; ordinamenti di tipo cittadino

#### → Il modello "rota"

- Il termine ha nel '500 un campo di applicazione vasto
- Ma in generale questo termine indica un tribunale con:
- collegialità di giudizio e giudici dotti
- giudici forestieri, periodo di carica breve e sindacato
- È un modello diverso da quello "consilium domini" o "regis", dove giudici sono...
- dotti ma non necessariamente tutti
- non sono forestieri, senza termine di carica, e vi è un controllo esercitato direttamente dal sovrano

- → Il modello "rota" Le motivazioni per la sua istituzione
  - Momenti di pericolo o arrivo dell'Imperatore: autonomia e compattamento (tentativi di "unione")
  - aree geopolitiche di dipendenza imperiale
  - *Pax et iustitia paz, justicia y quietud* (Carlo V)
  - Un'eccezione: Venezia
  - Rota come superamento del sistema politico comunale, ma anche segno della vitalità della società urbana in età moderna
  - Tribunali supremi e unificazione del diritto dello stato attraverso l'interpretatio

#### **►** L'istituzione delle rote

- Firenze -1502
  - nell'abbandono delle strutture comunali la rota garantisce il mantenimento di alcuni valori di garanzia
  - regole tipiche della civiltà comunale: giudici stranieri, periodo di carica limitato (ma allungato) e sindacato collegialità e giudici dotti
  - origine: il consiglio di giustizia milanese?

#### → Genova - 1529

- 1528: da comune a "repubblica" e ingresso nell'orbita spagnola
- Come a Firenze e Siena, cinque giudici stranieri
- iniziale competenza in campo mercantile
- 1576: Rota criminale

#### **→** La sentenza

- In particolare: la Rota fiorentina (1502)
- Necessità della motivazione in caso in cui:
  - 1. i giudici avevano deciso a maggioranza
  - 2. esplicita richiesta della parte

Eccezionalità di una previsione normativa così netta

Motivazioni politiche:

- 1. contropartita per la soppressione delle magistrature medievali
- 2. la motivazione ha anche carattere simbolico: garanzie attribuite agli utenti dell'amministrazione della giustizia

#### **→** La Rota romana

- È il tribunale europeo più importante (tribunale centrale in materia civile dalla fine del '400)
- il *referens* o *ponens* segue il processo fino alla conclusione ma non partecipa alla decisione finale (ma su quella base, è lui a stendere la *decisio*)
- rimane cioè la distinzione medievale tra chi elabora la decisione dal punto di vista tecnico e chi la emette
- la *decisio* è un progetto di motivazione comunicata alle parti prima della sentenza; non è finalizzata a rendere pubblici i suoi motivi alla conclusione del processo (non vi è funzionalizzata al controllo, e al ricorso)
- Solo dopo il 1563: decisiones motivazioni
- fine '500 e poi nel '600: grande circolazione delle decisiones rotali romane (valore normativo)

# Il diritto in Europa XVI - XVII

→ Assolutismo

→ *Lex* (intervento legislativo sovrano) e *interpretatio* (la dottrina, la giurisprudenza dei grandi tribunali)

# Il diritto in Europa XVI - XVII

- → Lunga persistenza del sistema dello *ius commune*
- → Raccolte normative e "certezza del diritto":
  - risistemazione razionale del materiale normativo
  - precetti nuovi
  - si abroga per semplificare
- → Ma non sono "codici": il sistema delle fonti resta invariato, sono "consolidazioni"
- → tipi: raccolte di "communes opiniones", giurisprudenza dei grandi tribunali, infine repertori tra i quali in particolare,
- → Theatrum veritatis et iustitiae di Giovan Battista De Luca (1614-1683), di cui anche
- → Il dottor volgare (1673), e Dello stile legale (1674)

## La Semplificazione del diritto

→ Criteri economici nella formulazione delle norme

Pufendorf, Thomasius, Cocceius: enunciazione delle norme in forma di divieto

Leibnitz, Wolff: norma giuridica come proposizione che connette soggetti giuridici a predicati giuridici, e da cui derivano ulteriori proposizioni

Domat, Pothier: istituti e sistematiche romanistiche

- esclusione dell'eterointegrazione
- contenuti semplici
- → fattori di ordine politico
- → unificazione del soggetto di diritto esclusione dal *corpus* normativo quante più materie possibile

# La Semplificazione del diritto

- → ...e poi consolidazioni private di materiale normativo; nella seconda metà del '700:
- → A Venezia: 1751 Leggi criminali del serenissimo Dominio veneto; 1780 Codice feudale della serenissima Repubblica di Venezia; 1786- Codice per la veneta mercantile marina
- → Nell'area lombarda: "gridarii"
- → Nello Stato pontificio: "bollari"
- → Area germanica: 1724 Codex augusteus
- → Austria: 1704 Codex austriacus
- → Francia: 1587 Code Henry III; 1603 Code Henry IV; 1629: Code Maurillac

# Codificazione della prima metà del '700 - Italia

#### Stati di casa Savoia

- → Vittorio Amedeo II: accentramento, ammodernamento e asservimento della magistrature, riduzione del peso politico della nobiltà;
- reazione di un catasto: chiarificazione delle situazioni giuridiche, certezza dei titoli, diminuzione della litigiosità
- → 1723/29: Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna
- → Sei libri; è "legge speciale" (immutata struttura del sistema delle fonti giuridiche)
- → Procedura: si respinge l'uso dell'*Interpretatio*

# Codificazione della prima metà del '700 - Italia

#### → Napoli - Carlo di Borbone

- Bernardo Tanucci 1734-1740
- prammatica sui tribunali ordinari; istituzione del Supremo magistrato di commercio e dei Consolati di mare e di terra

#### → Toscana - Francesco di Lorena

- Pompeo Neri 1745
- "rifusione generale", "codice simile a quello dei Savoia"
- mantenimento del diritto romano
- mantenimento del sistema del diritto comune
- intervento su consuetudini, statuti, legislazione principesca
- non vi sono intenti di razionalizzazione ma solo di risistemazione secondo lo schema delle *Institutiones*
- ... dunque solo "certezza del diritto"

### Codificazioni della seconda metà del '700 - Toscana

- → Pietro Leopoldo: granduca di Toscana dal 1765 al 1790
- → politica economica e finanziaria moderna
- → non si parla più di codificazione solo in campo civilistico

### Codificazioni della seconda metà del '700 - Toscana

#### Riforma della legislazione criminale toscana ("leopoldina", 1786)

#### Non modernità

- mescola procedura e diritto sostanziale
- → mancano partizione sistematiche
- → tono discorsivo e non imperativo
- → è eterointegrabile (con leggi non incompatibili)

### Codificazioni della seconda metà del '700 - Toscana

#### Modernità

- → libero convincimento del giudice
- → abolizione della tortura
- → abolizione delle prove privilegiate: contumacia dell'accusato, latitanza del ricercato, assenza dallo stato
- nuova sentenza in caso di pene afflittive irrogate in contumacia
- no giuramento per accusatore e accusato
- no mandato di cattura per le pene pecuniarie

- → libertà provvisoria; non "sperimentare col carcere"
- proporzionalismo
- → riduzione delle pene
- → abolizione della pena di morte
- → no "lesa maestà"

## Francia Compilazioni ufficiali del XVII secolo

- → Luigi XIV e Jean Baptiste Colbert
- → 1667: Ordonnance civile pour la réformation de la justice
- → 1670: Ordonnance criminelle
- → 1673: *Ordonnance du commerce* (Jacques Savary)
- → 1681: Ordonnance de la marine
- → Molti precetti nuovi le norme vecchie sono riformulate e riorganizzate, ma...
- → ...non vi è esclusività, vi è eterointegrabilità, non vi è sostituzione del vecchio ordinamento
- → rimangono gli usi giurisprudenziali, gli arrêtes de réglement

# Codificazione della prima metà del '700 - Francia

- → In passato: cristalizzazione delle *coutumes*
- → Accentramento monarchico e *ordonnances* colbertine
- → Henri François Daguesseau, Memoria sugli indirizzi generali per la riforma della giustizia
- riformare le leggi vecchie, promulgarne di nuove e farne un corpo unico (semplice) su tutte le discipline
- → risultato effettivo: *ordonnaces* come quelle colbertine

- → Uno "Stato di Stati" (*stände*): autonomie giurisdizionali e legislative, controllo dell'amministrazione militare (nobiltà) e dell'amministrazione finanziaria (nobiltà e città)
- → Federico Guglielmo I e Federico II: compressione delle autonomie
- → 1731: cancelliere Samuel Cocceius (1740: *Elementa justitiae naturalis et romanae*) riorganizzazione giudiziaria e ricompilazione delle leggi vigenti
- → 1746: ordinanza di Federico II (*Dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroger les lois*, 1750)
- → 1747: regolamento giudiziario per la Pomerania (1781: "regolamento giudiziario generale"): professionalizzazione dei giudici, trattazione orale, motivazione della sentenza, abbandono della segretezza processuale

#### Project des corporis juris friedericiani ("Code Frédéric")

- → 1749: I persone e azioni; 1751: II proprietà, possesso, diritti reali; mai promulgata: III obbligazioni e diritto penale
- → molto legato al diritto romano, trascurava gli statuti cittadini e le differenze soggettive
- formulato in modo non chiaro e incisivo
- → non era dunque né maneggevole, né "prussiano"
- → ...e invece: grande ammirazione presso la cultura illumisitica (cfr. Encyclopédie di Diderot e D'Alembert)

- → 1781: Regolamento giudiziario generale (superamento del processo di tipo romano canonico)
- → 1794: Allgemeines Landrecht für die Königlisch-Preussischen Staten un'introduzione e due parti

Allgemeines Landrecht für die Königlisch-Preussischen Staten (1794)

#### → Moderno

- sostituisce il diritto comune, e in quanto tale è completo e non integrabile con altri sistemi complessivi di norme
- formulazione delle norme: paragrafi brevi e ben strutturati
- rapporto giudice-legge

#### **⇒** Settecentesco

- supplettivo rispetto ai diritti particolari
- mantiene le distinzioni di status soggettivo

- → Accentramento e specializzazione (amm. Giustizia)
- → 1753: Maria Teresa istituisce una commissione per un corpo di diritto privato unificato per le province ereditarie germaniche
- → 1766: è portato a conclusione il *Codex Theresianus* (tre libri); lunga serie di disposizioni particolarissime, stile discorsivoin tedesco, è disciplina unica per la materia trattata, abroga le normative territoriali, solo diritto privato, soggetto unico di diritto
- → Il Cancelliere Kaunitz: distinzione romanistiche, si mantiene il rapporto con i diritti provinciali, è prolisso e discorsivo - 1771: si decide di non promulgarlo
- → 1768: *Constitutio theresiana criminalis*: rifusione del materiale giuridico preesistente





D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo

# La codificazione del diritto civile in Austria

→ 1766: *Codex Theresianus* - non è promulgato

#### Gli editti di Giuseppe II

- → Anni Ottanta: Matrimoniale, successorio, sulle libertà commerciali, sui riscatti fondiari
- → Attaccano interessi costituiti: poco popolari
- → 1781 "editto di tolleranaza"; i presupposti illuministi (Jean Calas 1761 e Voltaire, *Trattato sulla tolleranza*, 1763)
- → 1782: Regolamento giudiziario civile
- → In campo civilistico: "Progetto Martini"
- → Nuova fase di revisione 1801-1806; il progetto è respinto due volte dal governo
- → 1 giugno 1811: Francesco I ne dispone la promulgazione; in vigore dal I gennaio 1812

- → 1787: codice penale giuseppino (è il primo codice penale "moderno")
- → autonomia e completezza della disciplina
- → è completo (non ammette eterointegrazione)
- principio di legalità e divieto di analogia
- → oggettivismo
- → ridotta applicazione della pena di morte (ma gamma delle pene molto vasta: ostacolo al proporzionalismo)
- → delitti criminali delitti politici



# La codificazione del diritto in Europa alla metà del '700: "Illuminismo giuridico"

- → Non solo mera semplificazione del diritto (certezza e reperibilità delle fonti)
- → Non solo "consolidazione"
  - gli uomini hanno diritti naturali imprescrittibili
  - la legge li deve riconoscere
  - la legge deve essere espressione della ragione
  - la legge deve essere smplice e comprensibile a tutti
  - la legge deve essere certa
  - la legge deve essere espressione della volontà generale

# La codificazione del diritto in Europa alla metà del '700: "Illuminismo giuridico"

- → Siamo all'origine delle strutture organizzative a diritto codificato
- → Hanno particolare rilievo le codificazione del diritto penale (dopo la rivoluziuone francese avranno maggior rilievo quelle di diritto privato)
- → Prussia, Austria e stati italiani (no Francia); quelle costituzionali riguardano il Nord-America